Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Bundesamt für Umwelt BAFU

Comunicazione ai richiedenti UV-2652

Contributi destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti

Stato: 03/2026, valida da 16.03.2026
Versioni precedenti: 02/2025

Basi legali: LCP
OCP

Allegato: Tabella riassuntiva dei contributi della Confederazione destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni

Ambiti specialistici interessati

Rifiuti	Siti contaminati	Biodiversità	Biotecnologia	Suolo	Prodotti chimici	Elettrosmog e luce	Clima	Paesaggio	Rumore	Aria	Pericoli naturali	Diritto	Incidenti rilevanti	EIA	Bosco e legno	Acque
		•														

Nota editoriale

Valenza giuridica
La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFAM destinata ai richiedenti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Essa concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per la presentazione delle domande) che da quello materiale (documentazione che dimostra la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si attengono alla presente comunicazione possono legittimamente ritenere che le loro domande siano complete.

Editore
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) I
L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Link per scaricare il PDF
https://www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-biodiversita
La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.
La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2026

Indice

1 Introduzione....4

2 Punti essenziali....5

2.1 Presentazione della domanda....5

2.2 Decisione di concessione dell'aiuto finanziario e fatturazione....5

2.3 Fattura finale e rapporto finale....5

2.4 Ulteriori richieste di aiuto finanziario....5

3 Commenti alle singole disposizioni / temi....6

3.1 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettere a, b ed e OCP....6

3.2 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettera d OCP....6

3.3 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 3 lettera b OCP....6

3.4 Misure di pianificazione di cui all'articolo 10*f* capoverso 1 lettere a–c OCP....6

Allegato Tabella dei contributi della Confederazione destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni....7

1 Introduzione

La presenza di grandi predatori rende necessaria la protezione degli animali da reddito e degli apiari contro possibili attacchi. L'UFAM sostiene con aiuti finanziari i Cantoni affinché essi possano adottare le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina ai sensi dell'articolo 12 capoverso 5 della legge sulla caccia del 20 giugno 1986[1] (LCP). A tale scopo, la Confederazione si assume l'80 per cento dei costi delle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api (art. 10*f* cpv. 2 dell'ordinanza sulla caccia del 29 febbraio 1988[2] [OCP]). Inoltre, si assume al massimo l'80 per cento dei costi delle misure di pianificazione attuate dai Cantoni per prevenire i conflitti con i cani da protezione del bestiame e gli orsi (art. 10*f* cpv. 1 OCP).

La promozione dell'allevamento e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame, decisa con la mozione Engler 24.4469 nel quadro delle misure ragionevolmente esigibili di cui all'articolo 10*f* capoverso 2 OCP, avviene con il versamento di contributi per l'esame di idoneità ai detentori di cani.

[1] RS 922.0

[2] RS 922.01

2 Punti essenziali

La promozione da parte della Confederazione avviene mediante aiuti finanziari ai Cantoni. Questi ultimi possono pertanto presentare all'UFAM richieste di aiuti finanziari. Le singole misure e gli importi forfettari con i quali l'UFAM sostiene le misure per la protezione del bestiame e delle api così come i lavori di pianificazione per la prevenzione dei conflitti sono riportati nella tabella dell'allegato 1.

Per garantire un'adeguata distribuzione dei mezzi finanziari ai Cantoni, l'UFAM stabilisce il grado di coinvolgimento nell'anno in corso basandosi in particolare sulle spese sostenute dai Cantoni nell'anno precedente. Esso informa i Cantoni in merito all'importo calcolato entro la fine di febbraio dell'anno corrente. Su questa base, i Cantoni redigono una domanda di aiuto finanziario e, una volta ricevuta la decisione di concessione dall'UFAM, possono usufruire di un primo pagamento. Entro il 31 ottobre, i Cantoni presentano all'UFAM il conteggio finale.

2.1 Presentazione della domanda

I Cantoni presentano le proprie richieste di aiuto finanziario il più presto possibile, dopo essere stati informati dall'UFAM in merito all'entità degli importi calcolati per ciascun Cantone.

2.2 Decisione di concessione dell'aiuto finanziario e fatturazione

L'UFAM decide di concedere l'aiuto finanziario sulla scorta delle domande presentate dai Cantoni. È su questa base che i Cantoni ricevono un primo pagamento.

2.3 Fattura finale e rapporto finale

Entro il 31 ottobre, i Cantoni presentano all'UFAM il conto finale che contiene un quadro dettagliato dei costi delle misure attuate per la protezione del bestiame e delle api. Oltre a ciò, inoltrano all'UFAM un rapporto finale in cui forniscono un resoconto sull'impiego dei mezzi.

2.4 Ulteriori richieste di aiuto finanziario

Qualora nel corso dell'anno emerga che singoli Cantoni necessitano di maggiori fondi di quanti ne siano stati loro garantiti con la decisione dell'UFAM, fino al 30 settembre è data loro la possibilità di presentare un'ulteriore domanda. L'UFAM approva tale richiesta se sono ancora disponibili mezzi finanziari a sufficienza.

3 Commenti alle singole disposizioni / temi

3.1 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettere a, b ed e OCP

Si tratta delle misure per la protezione del bestiame e delle api, classificate come ragionevolmente esigibili dal Consiglio federale, che possono essere adottate da agricoltori o apicoltori (p. es. elettrificazione di recinzioni, impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, recinzioni per la protezione degli apiari). I Cantoni, per sostenere tali misure, fanno richiesta di aiuti finanziari all'UFAM secondo le modalità descritte al capitolo 2. I Cantoni versano i contributi ai gestori. In allegato alla presente comunicazione sono elencate le misure per le quali è possibile presentare domanda. Gli importi indicati corrispondono a una partecipazione dell'UFAM pari all'80 per cento dei costi delle misure.

3.2 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettera d OCP

Si tratta delle cosiddette ulteriori misure adottate dai Cantoni (p. es. materiale di dissuasione contro i grandi predatori, noleggio di rifugi mobili). È possibile usufruirne se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se risultano inadeguate. Le domande per queste misure costituiscono anch'esse parte integrante della richiesta di aiuto finanziario descritta al capitolo 2. In allegato alla presente comunicazione sono elencate le misure per le quali è possibile presentare domanda senza ulteriore intesa con l'UFAM. Per le misure di recinzione di altre categorie di animali si applicano gli stessi importi previsti per le misure di recinzione di ovini e caprini. I Cantoni versano i contributi ai gestori. Gli importi indicati corrispondono a una partecipazione dell'UFAM pari all'80 per cento dei costi delle misure.

3.3 Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 3 lettera b OCP

Si tratta di contributi ai costi legati alle misure d'emergenza secondo il piano di protezione del bestiame della singola azienda o i protocolli di consulenza cantonali. Le misure d'emergenza (p. es. la discesa anticipata dall'alpeggio) sono indispensabili dopo un primo attacco se gli animali predati devono essere computati e risarciti. Le misure d'emergenza (escl. i contributi relativi al compenso per il foraggiamento) devono essere concordate in precedenza con l'UFAM.

In caso di discesa anticipata dall'alpeggio, i detentori di bestiame da reddito interessati ricevono un compenso per il foraggiamento per l'uso anticipato di foraggio invernale nella loro azienda principale. L'azienda d'estivazione deve essere interessata direttamente da danni causati dai grandi predatori. Alla domanda da inoltrare all'UFAM devono essere allegati la conferma dei danni causati dai grandi predatori dell'ufficio cantonale della caccia e l'accordo dell'ufficio cantonale del paesaggio per la discesa anticipata dall'alpeggio. Le domande per i contributi relativi al compenso per il foraggiamento e altre misure costituiscono anch'esse parte integrante della richiesta di aiuto finanziario descritta al capitolo 2. L'UFAM si assume l'80 per cento dei costi sostenuti. I Cantoni versano i contributi ai gestori o a terzi.

3.4 Misure di pianificazione di cui all'articolo 10*f* capoverso 1 lettere a–c OCP

I Cantoni presentano all'UFAM le proprie domande per il sostegno delle misure di pianificazione (p. es. per la pianificazione regionale della prevenzione dei conflitti con gli orsi). Dal momento che nella maggior parte dei casi vi sono punti da disciplinare in maggiore dettaglio, l'UFAM procede di regola alla stipula di accordi con i Cantoni. L'UFAM si assume al massimo l'80 per cento dei costi.

Allegato Tabella dei contributi della Confederazione destinati alle misure per la protezione del bestiame e delle api attuate dai Cantoni

Misura	Contributo di promozione dell'UFAM
Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettere a e b OCP	
Potenziamento di recinzioni esistenti per la protezione di ovini e caprini sulla superficie agricola utile (SAU) e per altre specie animali sulla SAU e nella zona d'estivazione	
Elettrificazione	1.60 per metro lineare
Manutenzione in condizioni difficili (zone in forte pendenza)	0.80 per metro lineare
Elettrificatore di recinti	960.– per apparecchio
Recinzioni per la protezione di ovini e caprini nella zona d'estivazione	
Parchi o pascoli notturni (< 300 capi)	Max. 3000.– per azienda
Parchi o pascoli notturni (> 300 capi)	Max. 5000.– per azienda
Detenzione e impiego di «cani da protezione del bestiame riconosciuti» di cui all'articolo 10*d* OCP	
Contributo generale per il detentore di cani da protezione del bestiame (dal momento del superamento dell'esame)	100.– per mese e cane da protezione del bestiame
Contributo per l'impiego, durante l'estivazione, di cani da protezione del bestiame riconosciuti presso alpeggi con bestiame minuto (ovini e caprini, impiego di almeno due cani)	Sorveglianza permanente: 2000.– per alpeggio e stagione Pascoli da rotazione/pascoli permanenti: 500.– per alpeggio e stagione
Contributo per il superamento dell'«Esame di idoneità per cani da protezione del bestiame riconosciuti»	4400.– per cane
Contributo alle spese per il mancato superamento dell'«Esame di idoneità per cani da protezione del bestiame riconosciuti»	1500.– per cane
Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettera d OCP	
Altre misure dei Cantoni, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se devono essere protette altre categorie di animali	
Materiale di dissuasione contro i grandi predatori (spray urticante, tiri di avvertimento, alarmguard)	Max. 800. – per anno
Materiale di comunicazione per il coordinamento (apparecchi radio)	Max. 800.– per anno
Noleggio di rifugi mobili completamente equipaggiati (costruzioni mobili di proprietà di terzi)	Max. 4800.– per alloggio e stagione
Tariffa forfettaria per il trasporto di container residenziali (elicottero)	1600.– per volo
Tariffa forfettaria per il trasporto del materiale d'emergenza (elicottero)	280.– per volo
Altre misure di protezione dei Cantoni d'intesa con l'UFAM	80 % dei costi
Contributi per l'addestramento e l'accompagnamento di cani da protezione del bestiame e detentori previa intesa con l'UFAM	
Sostegno di cani da protezione del bestiame e relativi detentori da parte di un'organizzazione esterna in caso di problemi di addestramento e di altra natura	Ora singola 60.– Forfait giornaliero 500.–
Misure di recinzione per altre categorie di animali come, in particolare, i bovini	
Elettrificazione	1.60 per metro lineare
Manutenzione in condizioni difficili (zone in forte pendenza)	0.80 per metro lineare

Misura	Contributo di promozione dell'UFAM
Elettrificatore di recinti	960.– per apparecchio
Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 2 lettera e OCP	
Recinzioni per la protezione delle api	
Recinzioni elettriche attorno agli apiari	Max. 1000.– per apiario
Misure di cui all'articolo 10*b* capoverso 3 lettera b OCP (misure d'emergenza secondo il piano di protezione del bestiame della singola azienda previa intesa con l'UFAM)	
Compenso per il foraggiamento in caso di discesa anticipata dall'alpeggio	
Calcolato in base alle giornate perse sull'alpeggio, al numero di animali scesi in anticipo, al loro consumo medio di mangime Prezzo indicativo del fieno secondo l'Unione Svizzera dei Contadini: CHF 28.00/dt da coltivazione tradizionale CHF 41.00/dt di qualità biologica	80 % dei costi per il foraggiamento calcolati
Altre misure d'emergenza definite dai Cantoni	
D'intesa con l'UFAM	80 % dei costi calcolati
Misure di pianificazione di cui all'articolo 10*f* capoverso 1 lettere a–c OCP	
Misure di pianificazione per la prevenzione dei conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti	
Pianificazione per la separazione dei percorsi per mountain bike e dei sentieri dalle zone d'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti	Max. 80 % dei costi di pianificazione e attuazione
Perizia per esempio del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA) per la prevenzione di infortuni e conflitti con cani da protezione del bestiame riconosciuti nelle aziende principali, nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunitari (contributi forfettari IVA escl.)	Max. 80 % secondo l'offerta del SPIA o di un'altra organizzazione
Recinzioni/steccati per prevenire conflitti con cani da protezione del bestiame	Max. 2000.– per azienda
Misure di pianificazione per la prevenzione dei conflitti con gli orsi	
Pianificazione regionale per la prevenzione dei conflitti con gli orsi	Max. 80 % dei costi di pianificazione